

BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 1-2021 - Venerdì 15 gennaio 2021

In questo numero:

- ICI: AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI IN COMODATO CON COMUNICAZIONE
- IVA: CONSEGUENZA PENALI DEL MANCATO PAGAMENTO
- DIRITTO SOCIETARIO: PATTI PARASOCIALI E TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI
- INTERESSE LEGALE: 0,01% DALL'1.1.2021
- <SOCIETA' DI COMODO> E AFFITTO D'AZIENDA
- QUADRO RW: LE NOVITÀ SULLA BLACK LIST

ICI: AGEVOLAZIONI PER IMMOBILI IN COMODATO CON COMUNICAZIONE

Come noto, le **agevolazioni ICI-IMU** previste per l'**abitazione principale**, **possono** essere estese dai singoli Comuni (art. 59 del D. Lgs. n. 446/1997) **anche** alle unità immobiliari concesse dal contribuente in **comodato** (gratuito) ai **parenti in linea retta o collaterale**, stabilendo il grado di parentela, alla duplice condizione che nelle stesse abbiano la **residenza anagrafica ed effettiva** (dimora abituale) e previa presentazione di **apposita comunicazione o dichiarazione di variazione**. Entrambi i requisiti devono quindi ricorrere per il conseguimento dell'agevolazione, come confermato dalla quasi unanime giurisprudenza (per tutte, Cassazione, sentenze n. 15613/2020 e n. 12485/2019). Tale orientamento è giustificato **per consentire** al Comune di **valutare la sussistenza** dei relativi **presupposti**, a meno che l'ente locale non sia già in possesso della documentazione da cui si evinca la sussistenza dei requisiti per la spettanza dei benefici. Per dovere d'informazione segnaliamo tuttavia anche una sentenza, che invece ha considerato l'**omessa comunicazione** al Comune quale **<errore formale>**, riconoscendo ugualmente l'agevolazione ICI (Commissione tributaria regionale del Lazio, sentenza n. 1367/13 del 3.6.2020).

IVA: CONSEGUENZA PENALI DEL MANCATO PAGAMENTO

Una recente sentenza della Cassazione (n. 30626/2020) puntualizza e chiarisce il noto orientamento giurisprudenziale che vuole la **<non punibilità>** (ai fini penali) per il mancato pagamento dell'IVA (art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000), **solo nel caso di <forza maggiore>**. Nel dispositivo si legge che la **<forza maggiore>** postula un **fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile**, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, e ne è **esclusa** la configurabilità **in presenza** di situazioni di **difficoltà economica** in cui versi il soggetto agente. Inoltre la **<forza maggiore>** rileva quale **causa esclusiva dell'evento**, mai quale causa concorrente. Neppure costituisce esimente, per il contribuente, il prendere atto dell'esistenza di crediti aventi privilegio anteriore e dell'insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione, ma **deve** (si legge nella stessa sentenza), ove non dichiarato fallito personalmente, **provvedere al pagamento** delle imposte con le proprie **personali risorse finanziarie** e, comunque, è tenuto a ripartire le risorse esistenti all'atto dell'erogazione degli emolumenti, in modo da **poter assolvere al debito fiscale**, anche se ciò comporti l'impossibilità di pagare le retribuzioni nel loro intero ammontare. In compenso, in ipotesi di **stato di insolvenza**, il pagamento dell'IVA, pur in presenza di crediti di grado anteriore, **non determina** la realizzazione di una condotta di **bancarotta preferenziale**, stante la **preferenza accordata dal legislatore** al debito IVA, attraverso la previsione di una sanzione penale.

DIRITTO SOCIETARIO: PATTI PARASOCIALI E TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI

Il Consiglio notarile di Milano ha recentemente pubblicato, tra le altre, due massime piuttosto importanti, che precisano **aspetti societari** di sempre maggiore attualità. Con la n. 194 è previsto che gli **statuti** delle società di capitali possono **subordinare** l'**ingresso** di nuovi soci alla **preventiva approvazione** di un determinato **patto parasociale**, **concluso** in precedenza **da altri soci**. Viene inoltre affermata la legittimità di clausole statutarie che, pur non recependo gli accordi parasociali, vincolano la circolazione delle azioni o delle quote all'accettazione di tali accordi da parte di coloro che intendono diventare soci. La n. 195 afferma invece la validità di due clausole, che sempre più di frequente sono inserite negli statuti: - **possibilità** di prevedere il **<voto determinante>** di un **singolo amministratore** nelle deliberazioni del C.d.A.; - facoltà, per **alcune deliberazioni** del C.d.A., di richiedere il **voto unanime** di tutti i consiglieri in carica.

INTERESSE LEGALE: 0,01% DALL'1.1.2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15.12.2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze che modifica il **tasso di interesse legale** di cui all'art. 1284 del Codice civile, abbassandolo dall'attuale 0,05% **allo 0,01%** in ragione d'anno **a partire dall'1.1.2021**. La riduzione, come di consueto, determina una serie di

conseguenze sul piano fiscale e contributivo. L'effetto più importante riguarda il calcolo delle **somme da pagare** in seguito a <**ravvedimento operoso**> (art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997). Riflessi da tale variazione si avranno anche per il calcolo degli **interessi non determinati per iscritto**, riguardo a capitali dati a mutuo, interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa; inoltre **interessi per omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali** (art. 116 della L. n. 388/2000). Ai fini imposte indirette, il D.M. 18.12.2020 (pubblicato sulla G.U. n. 322 del 30.12.2020) ha adeguato i coefficienti delle **rendite e dei diritti di usufrutto a vita**.

<SOCIETA' DI COMODO> E AFFITTO D'AZIENDA

La Cassazione (sentenza n. 23165 del 22.10.2020) ha stabilito che l'**affitto d'azienda**, in luogo della gestione diretta, **non** rappresenta una **causa sufficiente** ad **escludere** dall'ambito di applicazione della disciplina della <**società di comodo**>. La decisione di concedere in affitto l'azienda, anziché di gestirla direttamente, costituisce una scelta imprenditoriale, di per sé non obbligata, né ineludibile, non riconducibile ad un contesto straordinario. Il contribuente deve, eventualmente, **provare situazioni specifiche, oggettive e indipendenti dalla propria volontà**, che hanno determinato l'**impossibilità di realizzare ricavi e redditi minimi**. Di diverso orientamento stanno numerose sentenze della giurisprudenza di merito, che hanno escluso l'affitto d'azienda dalla disciplina della società di comodo, tra cui: - Commissione Regionale Genova, n. 17 del 22.2.2011 (**impossibilità di modificare i canoni di locazione di un contratto già in essere**); - Commissione Regionale Firenze, n. 800/5 del 4.5.2016 (**accettazione della riduzione di un canone di locazione in periodi di congiuntura economica negativa**); - Commissione Provinciale Udine, n. 41/2 del 16.3.2012; Commissione I grado di Trento, n. 55/4 del 27.9.2012 (affitto a terzi dell'azienda, seppure con un canone <non congruo>, **pur di non chiudere l'esercizio in perdita o di evitare il deperimento delle attrezzature**); - Commissione Provinciale di Catanzaro, n. 48/4 del 27.2.2013 (la concessione dell'**azienda in affitto a terzi esclude la possibilità che i beni siano utilizzati per il fine del <godimento personale o familiare dei soci>**).

QUADRO RW: LE NOVITÀ SULLA BLACK LIST

Il quadro RW viene compilato ai fini del **monitoraggio fiscale** delle persone residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. La c.d. "**black list**", cioè l'elenco dei paesi a regime fiscale privilegiato, è contenuta nei due decreti ministeriali 04.05.1999 e 21.11.2001. Nel caso in cui la dichiarazione di attività finanziarie in paesi "black listed" venga omessa, si applica una **sanzione dal 6 al 30%**, più elevata rispetto a quella del 3-15% dei paesi white. Nei due DM, le liste dei paesi della black list sono per lo più coincidenti e comprendono Svizzera, Montecarlo e Liechtenstein. Tuttavia, con il **provvedimento n. 348195/2020**, relativo alle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non regolarmente compilano il quadro RW per l'esercizio 2017, l'Agenzia delle Entrate fa riferimento solo alla black list del DM 04.05.1999. Quest'ultima riguarda i **trasferimenti di residenza all'estero delle persone fisiche** e, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, potrà essere **aggiornato periodicamente**. Al contrario, il DM 21.11.2001, seppur ancora in vigore, non sarà probabilmente oggetto di ulteriori aggiornamenti.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/01/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	14/01/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	14/01/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,55)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,21	1,23	1,12	Btp vs BUND 10 years	119	108	159
6 mesi	(0,53)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	126,2	126,5	121,9				
1 anno	(0,51)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.